Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

2° trimestre 2026[1]

I. Sentenze e decisioni in cause contro la Svizzera

Sentenza N.P. contro la Svizzera del 30 aprile 2026 (ricorso n. 52031/21)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); revoca del diritto di custodia della ricorrente sul figlio, nonché sospensione per cinque mesi del diritto a intrattenere relazioni personali con lui.

La ricorrente, madre del bambino e residente a Losanna, e il padre, cittadino francese residente a Nizza, si sono separati alla nascita del figlio con responsabilità genitoriale condivisa. Il domicilio del bambino era presso la madre, che ne esercitava di fatto la custodia, mentre il padre aveva il diritto di visita nella misura di due fine settimana al mese. Nel 2019 il padre ha presentato una richiesta di custodia del figlio. Nel 2020 la curatrice del minore ha presentato una richiesta cautelare accompagnata da una richiesta di provvedimento supercautelare, in particolare per far attribuire la custodia del bambino al padre, mantenere il domicilio presso la madre e sospendere il diritto di quest'ultima di intrattenere relazioni personali con il figlio. Il medico che aveva seguito il minore per alcuni mesi avrebbe infatti confidato alla curatrice il timore che la madre potesse ricorrere a «un suicidio collettivo» nel caso in cui le fosse stato revocato il diritto di custodia. Con provvedimento supercautelare del 17 febbraio 2020, con carattere d'urgenza e senza consultare preventivamente la ricorrente, la giudice di pace ha accolto la richiesta ordinando l'attribuzione della custodia al padre, il mantenimento del domicilio legale presso la madre e la sospensione del diritto di quest'ultima di intrattenere relazioni personali con il figlio. Il provvedimento è stato motivato dal pericolo, segnalato dalla curatrice, che la ricorrente compromettesse il benessere del bambino assumendo un atteggiamento conflittuale nei confronti del padre. L'udienza delle parti, fissata inizialmente per il 26 marzo 2020, è stata annullata a causa della pandemia di COVID-19 e il procedimento è proseguito per iscritto. Con provvedimento cautelare del 15 luglio 2020 la giudice di pace ha attribuito la custodia del bambino al padre, stabilito il domicilio legale del minore a Nizza e concesso alla madre il diritto di visita un sabato o una domenica ogni due settimane. Il Tribunale cantonale ha sostanzialmente ritenuto che l'attribuzione della custodia al padre fosse giustificata, in quanto risultava essere l'unico in grado di garantire un rapporto con l'altro genitore e di tutelare il benessere del minore. La ricorrente ha rivisto il figlio per la prima volta a settembre 2020. Con sentenza del 14 aprile 2021, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla ricorrente, in quanto, vista l'attribuzione del domicilio presso il padre nel febbraio 2020, il caso rientrerebbe nella competenza dei tribunali francesi.

La ricorrente ha contestato davanti alla Corte la revoca del diritto di custodia e la sospensione del diritto di intrattenere relazioni personali con il figlio.

La Corte ha constatato che il provvedimento supercautelare del 17 febbraio 2020 è stato emesso senza previa audizione delle parti e si fondava principalmente su una lettera della curatrice che riportava un colloquio con un medico, secondo il quale il bambino si sarebbe trovato in pericolo con la madre. Secondo la Corte, l'urgenza di emettere un provvedimento senza audizione delle parti veniva meno, o quantomeno si ridimensionava, poiché la curatrice

[1] Il presente rapporto è redatto dall'Ufficio federale di giustizia. Fa fede il testo delle decisioni e sentenze emanate dalla Corte e consultabili attraverso i link indicati nel presente rapporto e su hudoc.echr.coe.int.

aveva informato le autorità soltanto un mese dopo le dichiarazioni del medico. Inoltre, l'eventuale pericolo non era dimostrato con alcun documento e anche nel provvedimento non erano indicati i motivi alla base della sospensione completa dei rapporti personali tra la ricorrente e il figlio. Non è stato neanche fatto riferimento a eventuali misure meno drastiche che avrebbero potuto comunque garantire la sicurezza del bambino. Nonostante i timori relativi a un possibile pericolo si fossero rapidamente dissipati, la ricorrente è stata privata dei rapporti personali con il figlio per cinque mesi. I medici che assistevano la famiglia avevano raccomandato all'unanimità il ripristino immediato dei rapporti personali tra la madre e il figlio. La Corte ha infine rilevato che il provvedimento del 15 luglio 2020 non forniva alcuna spiegazione relativa alla limitazione del diritto di visita e ha stabilito che le decisioni prese in merito al caso non hanno tutelato sufficientemente gli interessi della ricorrente garantiti dall'articolo 8 CEDU. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza Batou contro la Svizzera del 7 maggio 2026 (ricorso n. 30781/22)

Libertà di riunione ed associazione (art. 11 CEDU); condanna penale dell'organizzatrice di una manifestazione pacifica per disordini non violenti da parte dei manifestanti.

La causa riguarda la condanna penale della ricorrente, organizzatrice di una manifestazione nel 2019 in occasione della Giornata internazionale della donna, per mancato rispetto delle condizioni prestabilite in merito all'evento. I tribunali nazionali hanno contestato alla ricorrente soprattutto l'inefficacia del servizio d'ordine da lei istituito per far fronte ai disordini dei manifestanti.

La ricorrente ha sostenuto davanti alla Corte che la sua condanna penale in qualità di organizzatrice di una manifestazione, motivata dal presunto mancato rispetto delle condizioni prestabilite nell'autorizzazione, avrebbe violato i suoi diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica. La Corte ha deciso di esaminare i motivi di ricorso appellandosi all'articolo 11 (libertà di riunione e di associazione).

Nel contesto specifico della responsabilità che si può ragionevolmente esigere dall'organizzatore di una manifestazione, la Corte ha ritenuto che non possa essere considerato come un atto illecito il fatto di non saperne gestire la portata. Poiché la ricorrente non aveva commesso illeciti e la manifestazione non aveva provocato disordini importanti o pericoli, la Corte ha ritenuto che la condanna penale, nonostante la multa avesse un importo minimo, non fosse proporzionata al motivo invocato dai tribunali svizzeri, sebbene legittimo. La condanna è stata inoltre tale da avere un effetto dissuasivo sulla ricorrente. L'ingerenza contestata non può pertanto essere considerata necessaria in una società democratica. Violazione dell'articolo 11 CEDU (unanimità).

Sentenza B.M. contro la Svizzera del 12 maggio 2026 (richiesta n. 50227/21)

Diritto alla libertà e alla sicurezza e diritto alla pronuncia entro un breve termine da parte di un tribunale sulla legittimità della detenzione (art. 5 par. 1 CEDU e art. 5 par. 4 CEDU); divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); continuazione dell'internamento in carcere di un pedofilo per rischio di recidiva e mancata udienza dinanzi al tribunale amministrativo.

La causa riguarda il rigetto dell'istanza di liberazione condizionale del ricorrente, pedofilo internato dal 2005 in seguito alla condanna per aggressioni sessuali nei confronti di minori, nonché la mancata udienza dinanzi al tribunale amministrativo.

Invocando in particolare l'articolo 5 paragrafi 1 e 4 (diritto alla libertà e alla sicurezza e diritto alla pronuncia entro un breve termine da parte di un tribunale sulla legittimità della detenzione), il ricorrente ha presentato ricorso dinanzi alla Corte per il rifiuto, da parte del Tribunale federale,

della sua domanda di liberazione condizionale e per la mancata udienza dinanzi al tribunale amministrativo. Invocando gli articoli 3 (*divieto di trattamenti inumani o degradanti*) e 8 (diritto al rispetto della vita privata) CEDU, il ricorrente ha lamentato le condizioni di detenzione non conformi alla sua età nonché la mancanza di uscite accompagnate.

La Corte ha ritenuto l'approccio del Tribunale federale conforme ai principi della CEDU in merito alla privazione della libertà. In gioco vi sono infatti interessi giuridici di grande importanza, poiché riguardano l'integrità fisica e morale dei bambini, considerati soggetti fortemente vulnerabili. L'internamento rappresentava quindi l'unica soluzione per far fronte all'alto rischio di recidiva del ricorrente, dal momento che le misure applicabili in caso di liberazione condizionale non sarebbero state sufficienti per questo scopo. Nessuna violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Considerando l'esame della personalità del ricorrente da parte dell'autorità giudiziaria, la sua situazione di vulnerabilità e l'assenza di una perizia legale recente, la Corte ritiene che sarebbe stato tuttavia necessario da parte del tribunale amministrativo convocare il ricorrente in udienza. Violazione dell'articolo 5 paragrafo 4 CEDU (cinque voti contro due).

Per quanto riguarda le lamentele relative alle condizioni di detenzione (art. 3 e 8 CEDU), la Corte ha rilevato che sarebbe spettato al ricorrente fare appello a tutti i possibili ricorsi interni per richiedere le uscite accompagnate, così da poter migliorare le condizioni di detenzione, e di rivolgersi ai tribunali in caso di rifiuto. Questo vale anche per la domanda di trasferimento in una struttura esterna più adatta alla sua età e alle sue condizioni di salute. A giudizio della Corte, non vi era alcun dubbio che fosse importante garantire al ricorrente, che all'epoca delle ultime comunicazioni aveva 79 anni, condizioni di vita adeguate alla sua età e al suo stato di salute. Tuttavia, l'interessato non aveva fornito alla Corte alcun elemento a dimostrazione che le sue condizioni di detenzione fossero inadeguate alla sua età o potessero costituire un trattamento inumano o degradante. La Corte ha inoltre osservato che negli ultimi anni le condizioni di detenzione del ricorrente erano state adeguate alla sua età e al suo stato di salute. I ricorsi sono pertanto irricevibili.

Sentenza Brun contro la Svizzera del 4 giugno 2026 (ricorso n. 50885/16)

Divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) e divieto di schiavitù e lavori forzati (art. 4 par. 1e 2); presunto trattamento discriminatorio a causa del sesso e della nazionalità del ricorrente in merito alla tassa d'esenzione dell'obbligo militare (TEO).

La causa riguarda la tassa d'esenzione dell'obbligo militare, prevista dalla Costituzione svizzera, imposta al ricorrente nonostante i 104 giorni di servizio prestati prima di essere stato dichiarato inidoneo per motivi medici.

Invocando l'articolo 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 4 paragrafi 1 e 2 (divieto di schiavitù e lavori forzati) il ricorrente ha sostenuto di aver subito un trattamento discriminatorio a causa del sesso e della nazionalità. In quanto uomo di nazionalità svizzera ha infatti dovuto pagare la tassa di esenzione al servizio militare obbligatorio dopo esser stato dichiarato inidoneo, a differenza delle donne di nazionalità svizzera e dei cittadini stranieri residenti in Svizzera non soggetti a quest'obbligo.

La Corte considera che i motivi alla base di questa disparità di trattamento sono oggettivi e ragionevoli per diversi motivi. In primo luogo, questa distinzione è dovuta a uno scopo legittimo, ossia preservare un sistema di difesa nazionale efficace. In secondo luogo, ogni Stato dispone di un ampio margine di discrezionalità nell'organizzazione della propria difesa nazionale. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, la Corte ha preso atto delle motivazioni del Governo, secondo cui i cittadini stranieri residenti in Svizzera non godono degli stessi diritti relativi alla cittadinanza delle persone di nazionalità svizzera e non sono quindi tenuti ad adempiere agli

stessi doveri; imporre a cittadini stranieri di difendere un Paese di cui non hanno la nazionalità sarebbe problematico; un'imposizione del genere comporterebbe inevitabilmente difficoltà in materia bilaterale con numerosi Stati, dando vita a conflitti derivanti da un doppio obbligo di prestare il servizio militare. La Corte ha inoltre sottolineato che in nessuno Stato contraente vige questo tipo di obbligo nei confronti dei cittadini stranieri, e pertanto considera le motivazioni addotte dal Governo ragionevoli. Per quanto riguarda le donne di nazionalità svizzera, la Corte ha fatto presente che al momento del fatto in questione tra gli Stati contraenti vigeva uno standard comune secondo cui le donne non erano soggette al servizio militare obbligatorio, con sola eccezione della Norvegia, dove quest'obbligo era stato introdotto nel 2013. Secondo la Corte, la tutela della sicurezza nazionale e l'organizzazione delle forze armate sono questioni particolarmente serie che giustificano la differenziazione basata sul sesso nell'ambito del servizio militare. Alla luce dell'ampio margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati contraenti nell'organizzazione della propria difesa nazionale, la Corte ritiene legittima la distinzione effettuata dalle autorità svizzere tra gli obblighi degli uomini svizzeri rispetto a quelli delle donne svizzere e dei cittadini stranieri residenti in Svizzera. Nessuna violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 4 CEDU (unanimità).

II. Sentenze e decisioni in cause contro altri Stati

Sentenza E.H. contro la Germania del 21 aprile 2026 (ricorso n. 25914/21)

Diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU); diritto dei minori alla consultazione privata dei genitori al fine di assicurare il proprio diritto alla difesa.

Il ricorrente, all'epoca quindicenne, fu interrogato dalla polizia poiché sospettato di aver ucciso un compagno di classe a coltellate. Pur trovandosi alla stazione di polizia, la madre non partecipò all'interrogatorio in cui E.H. ammise di essere l'autore del reato. Nel novembre 2018, il tribunale regionale di Berlino ha condannato E.H. per omicidio aggravato, respingendo la sua richiesta di escludere la confessione rilasciata durante l'interrogatorio, prova sulla quale era in parte fondata la sua sentenza. E.H. ha presentato ricorso in cassazione, sostenendo che la consultazione privata con i genitori sarebbe stata necessaria per garantire il diritto alla difesa in quanto minore, e richiedendo che i giudici escludessero la sua confessione. La Corte federale di giustizia ha respinto il ricorso non pronunciandosi sul diritto alla consultazione privata con i genitori, e ha ritenuto che, anche se un tale diritto esistesse, non vi erano indizi di una violazione che giustificasse l'esclusione della confessione. La Corte costituzionale federale ha respinto il ricorso costituzionale presentato da E.H.

Invocando l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (diritto ad un processo equo), il ricorrente ha contestato al tribunale regionale la condanna fondata sulla sua confessione, evidenziando di non essere stato informato del suo diritto alla consultazione dei genitori, né di avere avuto la possibilità di un colloquio in privato con la madre prima dell'interrogatorio.

La Corte ha rilevato che la contestazione del ricorrente è limitata alla violazione del diritto a una consultazione privata con i genitori prima dell'interrogatorio con la polizia; tuttavia, la giurisprudenza della CEDU non riconosce questo diritto specifico. Ha inoltre aggiunto che i procedimenti penali che coinvolgono minori devono tener conto dell'interesse del bambino, ovvero della sua vulnerabilità, della sua età e della sua capacità di comprensione. Le autorità devono pertanto adottare tutte le misure necessarie affinché il minore sia a conoscenza dei suoi diritti e comprenda le conseguenze delle sue decisioni. In questo caso, il ricorrente di 15 anni è stato informato dei suoi diritti di rimanere in silenzio e di consultare di un avvocato, e ha confermato di averne preso atto. Gli agenti di polizia, in possesso delle competenze necessarie per interrogare i minori, hanno ritenuto che il ricorrente fosse sufficientemente maturo per comprendere le informazioni comunicategli. Anche secondo i tribunali nazionali le comunicazioni sono avvenute in modo adeguato all'età del ricorrente. La madre, informata a sua volta del suo diritto di assistere all'udienza, ha rispettato la decisione del figlio di non avvalersi della sua presenza. Gli agenti di polizia hanno comunicato al ricorrente la possibilità di cambiare idea in qualsiasi momento e alla madre la possibilità di assistere all'udienza anche senza che il figlio lo volesse. Nonostante i genitori abbiano diritto ad essere presenti agli atti processuali, in Germania il diritto di consultazione privata tra minore e genitore non è espressamente riconosciuto. La Corte federale di giustizia ha pertanto ritenuto che, anche in presenza di suddetto diritto, la sua inosservanza non avrebbe necessariamente comportato l'esclusione delle prove raccolte, aggiungendo che in questo caso i diritti genitoriali e la vulnerabilità del minore sono stati sufficientemente presi in considerazione. Infine, il ricorrente non ha mai sostenuto di essere stato costretto o forzato dalla polizia a confessare. Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Sentenza F.B. e altri contro i Paesi Bassi del 21 aprile 2026 (ricorso n. 28157/18)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); meccanismo di revisione delle condanne all'ergastolo vigente nei Paesi Bassi.

La causa riguarda le accuse dei ricorrenti, secondo cui la legislazione e le procedure dei Paesi Bassi renderebbero le loro condanne all'ergastolo irriducibili, di fatto e di diritto. I detenuti condannati all'ergastolo possono partecipare ad attività di riabilitazione finalizzate al loro reinserimento nella società solo dopo 25 anni dall'inizio della custodia cautelare o della detenzione preventiva. L'ammissione alla fase di riabilitazione è decisa dal competente ministro, con l'assistenza del Comitato consultivo sui detenuti condannati all'ergastolo (Besluit Adviescollege levenslanggestraften). Dopo altri tre anni, con l'assistenza del Comitato il ministro deve pronunciarsi sulla concessione o meno della grazia. I ricorrenti sostengono che il meccanismo di revisione vigente nei Paesi Bassi non sia in linea con gli standard della Convenzione.

Dopo averlo riesaminato, la Corte ha stabilito che il sistema di revisione olandese, introdotto nel 2017 dal decreto che ha istituito il Comitato consultivo sui detenuti condannati all'ergastolo, permette ai ricorrenti di conoscere sia le modalità per chiedere la scarcerazione, sia le condizioni necessarie al riesame della pena. Analizzate, inoltre, le circostanze individuali dei ricorrenti, la Corte ha escluso che le condanne all'ergastolo potessero essere considerate irriducibili, né di fatto né di diritto. Nessuna violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

Sentenza Nederlandse Omroep Stichting e altri contro i Paesi Bassi del 21 aprile 2026 (ricorso n. 20066/18)

Diritto di ricevere o di comunicare informazioni (art. 10 CEDU); rifiuto da parte di un ministero dei Paesi Bassi di divulgare i verbali delle riunioni governative relative alla gestione della catastrofe del volo MH17.

La causa riguarda la richiesta da parte di due emittenti radiotelevisive e di un giornale di ottenere informazioni relative alla gestione del governo olandese dell'abbattimento del volo MH17 della compagnia Malaysia Airlines a luglio 2014.

Invocando l'articolo 10 CEDU (diritto di ricevere o di comunicare informazioni), i ricorrenti hanno presentato ricorso dinanzi alla Corte per la mancata divulgazione di alcune informazioni in possesso dello Stato relative alla gestione politica e amministrativa della catastrofe del volo MH17.

La Corte ha constatato che la legge sulla trasparenza dell'amministrazione pubblica, ai sensi della quale è stato fatto ricorso, si fonda sul principio fondamentale secondo cui le informazioni di origine governativa devono essere accessibili a tutti. Se il rifiuto di divulgare un'informazione è dovuto a uno dei motivi previsti dalla normativa pertinente, è possibile considerarlo, in linea di principio, conforme alla Convenzione. Le autorità nazionali non hanno divulgato degli estratti di documenti, tra cui i verbali della Commissione ministeriale, ritenendo che si trattasse di informazioni riservate. Dato che i ricorrenti hanno potuto beneficiare di garanzie procedurali valide, la Corte ha ritenuto che i motivi delle autorità nazionali a sostegno del loro rifiuto di divulgare le informazioni fossero pertinenti e sufficienti. Nessuna violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Sentenza Benladghem contro il Belgio del 30 aprile 2026 (ricorso n. 5414/22)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); morte di un individuo pericoloso causata dalle forze dell'ordine per legittima difesa durante il suo arresto.

La causa riguarda la morte del fratello della ricorrente, ucciso a seguito di colpi di arma da fuoco da unità speciali della polizia belga in occasione del suo arresto. L'interessato, oggetto di due indagini in Belgio, era considerato particolarmente pericoloso.

Invocando l'articolo 2 CEDU (diritto alla vita) la richiedente ha contestato dinanzi alla Corte i fatti accertati dalle autorità nazionali, lamentando la mancata pianificazione dell'operazione del 26 marzo 2013 e un uso sproporzionato della forza letale da parte delle forze dell'ordine.

La Corte, in linea con i tribunali nazionali, ha ritenuto che gli agenti di polizia abbiano aperto il fuoco nell'onesta convinzione che la propria vita fosse in pericolo. Ritenendo necessario il ricorso alla forza, i poliziotti erano autorizzati a impiegare mezzi idonei alla propria difesa. Nello specifico, la reazione armata è scattata a fronte della minaccia del fratello della ricorrente, che aveva impugnato un'arma puntandola contro un agente. L'uso della forza è stato quindi ritenuto adeguato, in quanto strettamente necessario. Nessuna violazione dell'articolo 2 CEDU (unanimità).

Sentenza Yasak contro la Turchia del 5 maggio 2026 (Grande Camera) (ricorso n. 17389/20)

Nessuna pena senza legge (art. 7 CEDU); divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); condanna per associazione terroristica armata e condizioni di detenzione del ricorrente.

La causa riguarda la condanna del ricorrente per il reato di associazione terroristica armata previsto dall'art. 314 paragrafo 2 del Codice penale turco, nonché le condizioni della sua detenzione nel carcere di Çorum. Il caso fa parte dei procedimenti penali contro persone accusate di appartenere a un'associazione terroristica armata, in particolare del gruppo che le autorità turche definiscono «Organizzazione terroristica fetullahista / Struttura statale parallela (FETÖ/PDY)», ritenuto responsabile del tentativo di colpo di Stato avvenuto in Turchia il 15 luglio 2016.

La Corte ha constatato che, contrariamente a quanto previsto dal diritto interno, i giudici nazionali non hanno motivato adeguatamente la condanna. In particolare, non hanno precisato come dal ruolo di responsabilità dell'imputato nella struttura educativa dell'organizzazione si potesse dedurre che ne conoscesse la natura terroristica, intendesse farne parte e vi contribuisse in modo attivo e continuativo. Inoltre, questo si è verificato ben prima che le autorità e i tribunali nazionali riconoscessero l'organizzazione come terroristica. La Corte ritiene che, alla luce degli elementi specifici relativi ai fatti imputabili al ricorrente e il suo ruolo, i tribunali nazionali avrebbero dovuto tener conto delle intenzioni del ricorrente, ovvero dell'elemento morale che costituisce il reato di associazione terroristica armata. Pertanto, sussiste una violazione fondamentale del requisito di una valutazione individualizzata della responsabilità penale. Per quanto riguarda le condizioni di detenzione, la Corte ha constatato che il ricorrente è stato detenuto per quasi quattro anni in una struttura carceraria con un grave e persistente problema di sovraffollamento. Il ricorrente ha lamentato l'assenza di un letto individuale per un periodo di 14 mesi, l'insufficienza dei servizi igienici, la mancanza di privacy e l'accesso limitato alle attività e all'aria aperta. Tenuto conto dell'effetto cumulativo di tutte queste circostanze, il ricorrente è stato sottoposto a un trattamento che raggiunge la soglia di gravità prevista dall'articolo 3 della Convenzione. Violazione dell'articolo 7 CEDU (undici voti contro sei) e violazione dell'articolo 3 CEDU (nove voti contro otto).

Sentenza K.A. contro l'Austria del 19 maggio 2026 (ricorsi n. 44001/22 e 22881/24)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 e 4 CEDU) e diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 e 3 lett. d) ed e) CEDU); internamento del ricorrente in seguito a condanna per violenza domestica.

La causa riguarda il ricorso del ricorrente per il suo internamento in un centro terapeutico forense (precedentemente noto come istituto per detenuti affetti da disturbi mentali) a Garsten (Austria), a seguito della sua condanna a otto anni di reclusione per violenza domestica.

Davanti alla Corte il ricorrente ha sostenuto principalmente che non sia stata dimostrata in modo probatorio la sua infermità mentale né nell'ambito del procedimento penale a suo carico, né in quello successivo volto a stabilire la necessità di prolungare l'internamento. Ha aggiunto che, durante la procedura, la visita psichiatrica è avvenuta senza l'assistenza di un interprete, nonostante la sua scarsa padronanza del tedesco. Infine, ha lamentato l'impossibilità di interrogare e contestare i testimoni dell'accusa durante la procedura penale.

La Corte ha concluso che, all'adozione dei provvedimenti di internamento e di successivo prolungamento, era stata legalmente comprovata l'infermità mentale del ricorrente ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 lettera e) CEDU. Le autorità competenti avevano riscontrato, sulla base di una perizia medica oggettiva, l'esistenza di un disturbo mentale di natura o gravità tali da giustificare un internamento d'ufficio. Inoltre, prima di autorizzare il prolungamento dell'internamento, la persistenza del suo disturbo mentale era stata accertata in modo attendibile mediante una valutazione medica aggiornata, in conformità con i requisiti di cui all'articolo 5 paragrafo 4 della Convenzione. Nessuna violazione dell'articolo 5 paragrafi 1 e 4 CEDU (unanimità).

Sentenza Associazione di amicizia serbo-cinese FDH contro la Serbia del 2 giugno 2026 (ricorso n. 54936/20)

Libertà di associazione (art. 11 CEDU) e diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); tentativo dell'associazione ricorrente di organizzare manifestazioni pubbliche a Belgrado contro ciò che considera una persecuzione del Falung Gong da parte della Repubblica Popolare Cinese.

La causa riguarda il tentativo dell'associazione ricorrente di organizzare manifestazioni pubbliche a Belgrado per protestare contro ciò che essa considera essere una persecuzione del Falun Gong da parte della Repubblica Popolare Cinese. Il Falun Gong è una disciplina spirituale parte della tradizione buddista. Le autorità serbe hanno vietato le manifestazioni per motivi di sicurezza pubblica, ritenendo che la prevista coincidenza con la visita ufficiale del presidente cinese potesse dare adito a contromanifestazioni e scontri.

Invocando l'articolo 11 CEDU (libertà di associazione) l'associazione ricorrente ha sostenuto dinanzi alla Corte che la presunta minaccia alla sicurezza pubblica fosse di natura puramente speculativa. Ha inoltre evidenziato che l'eventuale rischio di contromanifestazioni non avrebbe comunque legittimato il divieto di una manifestazione pacifica. Richiamando anche l'articolo 13 CEDU (diritto a un ricorso effettivo), l'associazione ha affermato che né il procedimento di controllo giurisdizionale dinanzi ai tribunali amministrativi né il procedimento di ricorso costituzionale si sono rivelati mezzi effettivi a tutela delle contestazioni.

La Corte ha constatato che le autorità serbe hanno vietato le manifestazioni organizzate dall'associazione ricorrente sulla base del rischio di ipotetici scontri contro i manifestanti sostenitori del presidente cinese, ma senza valutare obiettivamente la situazione o giustificare i propri timori con fatti concreti. Ha ritenuto che i rischi fossero pertanto di natura speculativa e ha colto l'occasione per ricordare che, piuttosto che emanare un divieto generale, le autorità erano tenute ad adottare misure che consentano lo svolgimento pacifico delle manifestazioni, in particolare garantendo loro sicurezza o proponendo una sede alternativa.

Inoltre, ha sottolineato che la sola possibilità di urtare o infastidire una parte del pubblico non legittima il divieto di una manifestazione, in quanto la libertà di riunione tutela anche le opinioni che potrebbero suscitare sconcerto o disappunto. La Corte ha pertanto concluso che

l’ingerenza nel diritto alla libertà di riunione dell’associazione ricorrente non fosse necessaria in una società democratica. Violazione dell'articolo 11 CEDU (unanimità).

Per quanto riguarda l’articolo 13 CEDU, la Corte ha constatato che i ricorsi amministrativi e costituzionali presentati dalla ricorrente hanno avuto risposta solo diversi mesi, se non addirittura anni, dopo le manifestazioni, privandoli così di ogni efficacia. Ha inoltre ricordato che la richiesta di sospendere l’esecuzione di una decisione amministrativa non costituisce un ricorso effettivo. Violazione dell’articolo 13 in combinato disposto con l’articolo 11 CEDU (unanimità).